



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Segreteria generale

Al Dirigente del Settore I
Governato del Territorio e sviluppo economico e del Settore II
Servizi Tecnici
Ing. Di Ventura Claudio

Al Dirigente del Settore III Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonietta Crisucci

Al Comandante della
Polizia Locale
Dr. Ernesto Grippo

Sede

Oggetto: Circolare operativa n.8 del 14 04 2023 - Rispetto dei termini regolamentari per l'espressione del parere di competenza sugli atti amministrativi.-Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31.03.2022 avente ad oggetto Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvazione. -Art. 89 comma 4 "Determinazioni", e art. 90 comma 3 " Delibera".

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31.03.2022, nello specifico:

❖ l' art. 89 – "Determinazioni" che espressamente prevede:

1. Gli atti ed i provvedimenti di competenza dei dirigenti assumono la denominazione di determinazioni. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singolo Settore.
2. Tutte le determinazioni dei dirigenti sono trasmesse per la registrazione in apposito repertorio generale unico al settore affari generali, istituzionali e legali e pubblicate all'albo pretorio del comune, per la durata di quindici giorni.
3. Ogni determinazione comportante assunzione di impegno di spesa, una volta adottata, è trasmessa a cura del dirigente interessato al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Tali determinazioni acquistano efficacia dalla data di apposizione del visto da parte del responsabile dei servizi finanziari.
4. **Il visto di cui al comma precedente deve essere apposto entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è richiesto.**
5. Le determinazioni non comportanti assunzione di impegno di spesa sono immediatamente efficaci all'atto dell'apposizione della sottoscrizione da parte del dirigente.
6. La pubblicazione delle determinazioni non ha alcuna funzione integrativa dell'efficacia ma solo di trasparenza.
7. Le determinazioni che contengono informazioni sensibili, previa disposizione del dirigente, non sono pubblicate; tali provvedimenti restano archiviate secondo il sistema di conservazione di legge ai fini dell'archiviazione e dell'esercizio del diritto di accesso nei limiti previsti dall'ordinamento per la tutela della riservatezza.

❖ l' art. 90 – "Deliberazioni" che espressamente prevede:

1. Le proposte di deliberazione di competenza degli organi di governo sono predisposte dal Responsabile del procedimento, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei componenti dell'organo collegiale.
2. Sulla proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, di regolarità contabile.
3. **I pareri di cui al comma precedente debbono essere resi dal Dirigente competente, entro tre giorni dalla data in cui sono richiesti.**
4. La mancata apposizione dei pareri di cui al comma 2 del presente articolo o del visto di cui all'art. 42, comma 4, nei termini di cui sopra senza motivate ragioni, costituisce elemento di valutazione negativa.
5. Le delibere devono essere comunicate al Prefetto nei casi e nei limiti di cui all' art. 135, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. *Il regolamento di contabilità disciplina i casi e le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei Dirigenti.*

Nello spirito di una fattiva collaborazione, e a garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, la scrivente emana la presente circolare operativa al fine di richiamare l'attenzione delle SS.VV. al rispetto dei termini entro i quali esprimere il parere di competenza riguardo i provvedimenti amministrativi relativi alle Determinazioni e alle Deliberazioni così come espressamente previsti dal comma 4 dell'art. 89 dedicato alle "Determinazioni" e dal comma 3 dell'art. 90 rivolto alle "Deliberazioni" sopra esplicitati, rilevandosi che, ai sensi del dettato normativo esposto al comma 4 del richiamato art. 90 *"la mancata apposizione dei pareri di cui al comma 2 del presente articolo o del visto di cui all'art. 42, comma 4, nei termini di cui sopra senza motivate ragioni, costituisce elemento di valutazione negativa"*

Cordialità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Raffaella D'Egidio